

REGOLAMENTO (CEE) N. 2480/73 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 1973
che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'esportazione di taluni prodotti del settore cerealicolo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2297/73 ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1968/73 sussistono tuttora per il frumento tenero e l'orzo; che è pertanto opportuno fissare un prelievo all'esportazione per ciascuno di tali prodotti;

considerando che tenuto conto delle relazioni esistenti tra il cereale di base e i relativi prodotti trasformati, nonché della situazione del mercato di tali prodotti, è necessario stabilire un prelievo all'esportazione anche per taluni prodotti trasformati a base di frumento tenero e di orzo;

considerando che occorre fissare il prelievo all'esportazione per i prodotti di cui sopra conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1968/73 e, se del caso, tenuto conto delle norme citate nel regolamento (CEE) n. 2297/73,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1968/73 è fissato nell'allegato per ciascuno dei prodotti ivi menzionati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 settembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 12 settembre 1973 che fissa i prelievi all'esportazione
nel settore dei cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	u.c./tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	55,00
10.03	Orzo	5,00
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a)	5,10
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa)	5,10
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten »)	5,10
ex 11.02 B II a) (1)	Cereali mondati di frumento (grano) tenero (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati	56,10
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	5,10